

AGEVOLAZIONI

Semplificati per cassa con detrazione collegata al pagamento

di **Sandro Cerato**

Le **imprese in contabilità semplificata per cassa** fruiscono delle **detrazioni per interventi di risparmio energetico** e per **adeguamento sismico** nel periodo d'imposta in cui **eseguono il pagamento**, se lo stesso avviene con mezzi di pagamento tracciabile quale il **bonifico** avente le caratteristiche previste dagli appositi decreti ministeriali emanati in passato.

È quanto emerge dalla **risposta n. 46**, pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate, ad una società in regime di **contabilità semplificata**.

Più precisamente, la società istante ha adottato, a partire dal 2017, a seguito delle novità introdotte dalla **L. 232/2016** (Legge di Bilancio 2017), il **regime di contabilità semplificata per cassa**, pur non esercitando l'opzione di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), la quale, come noto, consente di imputare il componente reddituale nel periodo d'imposta in cui avviene l'annotazione nei registri Iva del documento contabile.

È necessario preliminarmente ricordare che la **detrazione per il risparmio energetico e per gli adeguamenti sismici** è fruibile anche dagli esercenti **attività d'impresa**, per i quali l'adozione del principio di competenza **consente di effettuare i pagamenti anche senza l'utilizzo del bonifico, in quanto la spesa è imputata con le regole della competenza** e non nei periodi di effettivo sostenimento del costo ([circolare AdE 7/E/2018](#)). Secondo la società istante, per le imprese in **contabilità semplificata per cassa**, sarebbe quindi necessario distinguere due ipotesi:

- **mancato esercizio dell'opzione di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, nel qual caso, applicando il **principio di cassa "puro"**, l'impresa deve procedere al pagamento con bonifico bancario (contenente anche gli altri dati richiesti dalla normativa), in quanto la spesa è imputata nel periodo d'imposta in cui è effettivamente sostenuta;
- **esercizio dell'opzione di cui al citato [articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, nel qual caso, operando la presunzione secondo cui al momento dell'annotazione del documento di spesa nei registri Iva sia avvenuto anche il pagamento, **non è necessario procedere con il bonifico "speciale"** (essendo sufficiente una tracciabilità ordinaria) in quanto la spesa può essere **detratta nell'esercizio in cui avviene l'annotazione**.

L'Agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che la [circolare AdE 7/E/2018](#) ha precisato che i soggetti che **non sono titolari di reddito d'impresa** devono effettuare i pagamenti con **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del

beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico.

Al contrario, i **titolari di reddito d'impresa** che adottano il **principio di competenza** non sono obbligati al pagamento mediante bonifico, poiché in tal caso il momento rilevante per l'imputazione della spesa non dipende dall'effettivo sostenimento della stessa.

Pertanto, sottolinea l'Agenzia, la **possibilità di non procedere al pagamento con bonifico bancario** della spesa per riqualificazione energetica (o per adeguamento sismico), è prevista solamente per le imprese che adottano il **criterio di competenza** per la determinazione del reddito; di conseguenza, le **imprese minori che determinano il reddito con il criterio di cassa** (obbligatorio dal 2017) sono in ogni caso obbligate ad eseguire il pagamento con il bonifico bancario.

Tale obbligo sussiste a prescindere dall'eventuale esercizio dell'opzione di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), poiché *“tale opzione rappresenta, come ribadito dalla predetta circolare n. 11/E del 2017, solo un **ulteriore criterio di semplificazione** nella determinazione del reddito delle imprese minori, ma **non incide** in alcun modo **sulle modalità di determinazione del loro reddito imponibile** che resta ispirato al principio di cassa”*.

Pertanto, conclude l'Agenzia, *“la predetta **presunzione**, inoltre, anche in considerazione del tenore letterale delle disposizioni che la regolamentano, **non può estendersi in via analogica a discipline diverse** dalle regole di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, di cui all'articolo 66, comma 1 del TUIR”*.

È appena il caso di precisare che laddove tali **imprese minori esercitino l'opzione per l'adozione del regime di contabilità ordinaria** potranno imputare le spese in questione in base al **principio di competenza**, con conseguente esclusione dall'obbligo di pagamento tramite bonifico.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

